Il T.a.r. per la Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada nella parte in cui dispone che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost.

## <u>T.a.r. per la Lombardia, sezione I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 1076 – Pres. Giordano, Est.</u> Mameli

## Circolazione stradale – Patente di guida – Misure di prevenzione – Diniego - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione". (1)

- (1) I. Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per la Lombardia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada nella parte in cui prevede che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, attribuendo al Prefetto un potere automatico e vincolato, senza consentire all'autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame.
- II. Il T.a.r., nel sollevare la questione di legittimità costituzionale indicata in massima, ha osservato quanto segue:
  - a) l'art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, rubricato requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116:
    - a1) al comma 1, primo periodo dispone che "non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi";
    - a2) al secondo comma prevede che "se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida";

- a3) con sentenza del <u>9 febbraio 2018</u>, n. <u>22</u> (in *Foro it.*, 2019, I, 2247, nonché oggetto della <u>News US</u>, in data <u>27 febbraio 2018</u>, alla quale si rinvia per approfondimenti), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 120, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dispone che il prefetto "*provvede*" in luogo di "*può provvedere*" alla revoca della patente di guida;
- a4) con <u>sentenza del 27 maggio 2020, n. 99</u> (oggetto della <u>News US, n. 63 dell'8</u> giugno 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 120 per contrasto con l'art. 3 Cost., anche per l'ipotesi di revoca della patente disposta nei confronti di coloro che, successivamente al rilascio della patente di guida, sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non è percorribile nel caso di specie la strada dell'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 120, comma 1, del codice, alla luce della formulazione letterale della disposizione sospettata di incostituzionalità;
- c) sulla rilevanza della questione di costituzionalità:
  - c1) in base alla normativa vigente non sarebbe possibile per il ricorrente conseguire la patente di guida, non possedendo i requisiti morali previsti dalla legge e dovendo l'autorità pubblica applicare automaticamente la disposizione medesima;
  - c2) il collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esercizio del potere amministrativo di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada abbia carattere vincolato e la posizione del privato sia di diritto soggettivo, radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, tale orientamento deve essere rivisitato proprio alla luce delle sentenze nn. 24 e 99 del 2020 della Corte costituzionale;
- d) sulla non manifesta infondatezza della questione, con riferimento all'art. 3 Cost.;
  - d1) con la citata sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" anziché "può provvedere" alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte ha censurato in termini di irragionevolezza il meccanismo che riconnette automaticamente alla revoca della patente a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza che sia consentito

- all'amministrazione operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto;
- d2) posti tali principi, l'art. 120, comma 1, codice della strada, ugualmente, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui la sottoposizione a misure di prevenzione costituisce automaticamente un presupposto ostativo al rilascio della patente;
- d3) il contrasto appare evidente sotto il profilo della uguaglianza in relazione alla diversa disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo a seguito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020. La differenza di trattamento non appare giustificata a fronte di situazioni omogenee connotate dal medesimo presupposto oggettivo (applicazione di misure di prevenzione) e dunque partecipanti di una medesima ratio. "Appare evidente la disparità di trattamento che si viene a creare a seconda che la sottoposizione alle misure di prevenzione avvenga prima o dopo il rilascio del titolo abilitativo alla guida";
- d4) sotto altro profilo, l'esercizio del potere in sede di rilascio e in sede di revoca della patente di guida risponde alla tutela del medesimo interesse pubblico, ovvero quello della sicurezza stradale, degradando ad interesse legittimo la posizione giuridica del privato, necessariamente, sia in un caso che nell'altro. Ne consegue che anche il comma 1 deve ritenersi affetto dai medesimi vizi di incostituzionalità nella parte in cui attribuisce all'autorità pubblica un potere automatico e vincolato;
- d5) le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione sono variegate ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune. La diversità delle fattispecie descritte nel d.lgs. n. 159 del 2011, che rilevano come indice di pericolosità sociale, impongono che l'autorità pubblica sia in sede di rilascio che in sede di revoca del titolo operi una valutazione in concreto e la circostanza che la misura di prevenzione sia intervenuta in un momento anteriore o successivo al rilascio della patente deve considerarsi un fatto neutro rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, che rappresenta l'interesse primario tutelato dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale;
- e) sulla non manifesta infondatezza della questione, con riferimento agli artt. 4, 16 e 35 Cost., in quanto la disposizione censurata nel prevedere l'attribuzione al Prefetto di un potere vincolato ridonda in termini di sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione;

- e1) oltre a condividere quanto affermato da <u>T.a.r. per le Marche, con ordinanza</u> <u>27 maggio 2019, n. 356</u> (in *Diritto & giustizia*, 21 maggio 2019, con nota di PICCIONI, nonché oggetto della <u>News US, n. 70 del 24 giugno 2019</u>, cui si rinvia per approfondimenti);
- e2) l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è tenuta a stabilire le prescrizioni a cui l'interessato deve attenersi per tutto il periodo di efficacia della misura;
- e3) le prescrizioni, tuttavia, non possono avere l'effetto di inibire all'interessato la possibilità di vivere una vita quanto più possibile normale e, soprattutto, non devono impedirgli di svolgere attività lavorativa lecita;
- e4) il diniego automatico del rilascio della patente di guida in presenza della sottoposizione, presente o passata, ad una misura di prevenzione impedisce di fatto all'interessato di svolgere con maggiore agio una attività lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli è sottoposto alla sorveglianza speciale, il che rende la misura ancora più gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale;
- e5) di contro, il carattere discrezionale del provvedimento prefettizio consente di non contraddire l'eventuale finalità della misura di prevenzione di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si propone.

## III. – Per completezza si segnala quanto segue:

f) con ordinanza emessa in pari data <u>T.a.r. per la Lombardia</u>, sez. <u>I, 16 giugno 2020</u>, <u>n. 1075</u>, oggetto di coeva News US (alla quale si rinvia per approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada nella parte in cui dispone che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono stati condannati per i reati in materia di stupefacenti previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., anche in relazione al secondo comma del medesimo articolo.